



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato n. 1

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del CINECA Consorzio interuniversitario, per le procedure di iscrizione online al test del presente anno accademico. Il CINECA è, altresì, incaricato della predisposizione dei plichi destinati a ciascun ateneo, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti risultante dalle iscrizioni, aumentata almeno del 5%, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Il CINECA provvede anche alla stampa dei *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”* in numero pari ai plichi predisposti per ciascun ateneo, nonché alla pubblicazione di un filmato che viene caricato sul sito del Ministero dell'università e della ricerca al fine di consentire alle Commissioni d'aula ed ai candidati adeguata conoscibilità delle modalità e delle fasi della prova di ammissione.
2. **Gli atenei** provvedono, secondo le indicazioni che verranno comunicate dal Ministero dell'università e della ricerca, al ritiro presso la sede del CINECA, alla presenza dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati ai candidati che partecipano alle prove, nonché della scatola (ovvero delle scatole) contenente i *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”*.
3. Ogni scatola contiene:
 - a) cinquanta plichi contenenti il materiale di cui al successivo punto 7;
 - b) una busta contenente cinquantacinque coppie di etichette adesive pretagliate, recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura descritta al successivo punto h;
4. A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna università appronta idonee misure e iniziative per la corretta e diligente custodia e la garanzia dell'integrità del materiale consegnato, costituito da scatole contenenti i plichi della prova, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato, al fine di evitare alterazioni, manipolazioni e sottrazioni.
5. In ciascuna giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, **il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula** sorteggia quattro studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede, quindi, all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il *“foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte”*. I *“fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”* sono messi a disposizione dei candidati prima dell'inizio della prova. Il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula redige, quindi, una dichiarazione dalla quale risultino l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero dei plichi eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati. In ciascuna giornata d'esame, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula redige altresì il



Il Ministro dell'università e della ricerca

verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca.

6. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino irregolarità in merito al plico ricevuto, **il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula** ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico. Detta operazione deve risultare dal verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto ma devono essere opportunamente custoditi come previsto dal successivo punto 9, lettera e).

7. Ogni plico contiene:

- a) una scheda per i dati anagrafici che il candidato deve obbligatoriamente compilare, priva di qualsivoglia codice identificativo;
- b) i quesiti relativi alla prova di ammissione recanti il codice identificativo del plico nonché n. 2 fogli dedicati alla brutta copia;
- c) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;
- d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico nonché l'indicazione dell'ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria, nel corso della prova, anche di uno solo dei documenti indicati ai punti b) e c) comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto tali documenti sono contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico.

Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove i segni o le correzioni apportati dal candidato comportino un'obiettiva difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso la commissione sostituisce la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e dell'operazione dà atto nel verbale d'aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione dell'intero plico.

8. I **bandi di concorso** predisposti dagli atenei devono indicare che:

a decorrere **dal 30 giugno 2021 e fino alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 22 luglio 2021** i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale University (www.university.it). Il pagamento del contributo di partecipazione al test avviene secondo le modalità previste dall'ateneo in cui si sostiene la prova.

Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione *online* non dà diritto alla partecipazione alla prova.

a) In considerazione dalla normativa di contenimento dell'epidemia da Covid-19, al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni di natura emergenziale nonché di limitare gli spostamenti nell'ambito del territorio nazionale e regionale, ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come prima



Il Ministro dell'università e della ricerca

preferenza di assegnazione, sostiene la prova presso la/e sede/i dell'ateneo/degli atenei disponibili nella propria provincia di residenza/domicilio.

Al momento dell'iscrizione, il candidato:

- 1) deve selezionare da un apposito elenco la sede nella quale recarsi a svolgere la prova;
- 2) l'elenco di cui al precedente punto 1, conterrà le sedi disponibili nell'ambito della provincia di residenza/domicilio indicata al momento della registrazione dal candidato, in mancanza di esse quelle disponibili nell'ambito della provincia limitrofa rispetto a quella di residenza/domicilio del candidato e/o in mancanza anche di queste ultime, la sede predeterminata in accordo con gli atenei;
- 3) il candidato è, in ogni caso, obbligato a sostenere la prova in una delle sedi rese disponibili, come da nota richiamata nella premessa del presente decreto, datata 20 maggio 2021, prot. n. 14795 con la quale la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane rende nota la disponibilità degli atenei ad utilizzare tutte le proprie sedi, anche se non sia attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, al fine di contenere al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni per l'espletamento delle prove ad accesso programmato nazionale;
- 4) la sede di cui al punto 3 che precede, è fornita da CINECA all'atto dell'iscrizione;
- 5) le sedi di cui ai precedenti punti 2) e 4) sono elencate nell'allegato n. 4 che costituisce parte integrante del presente decreto;
- 6) le sedi di cui ai precedenti punti 2 e 4 riferite ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria sono elencate nell'allegato n. 5 che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) L'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria è disposta in relazione alla collocazione dei candidati nella graduatoria di merito conseguente al punteggio da essi ottenuto nonché tenendo conto dei posti attribuiti ai vari atenei in sede di programmazione e delle preferenze espresse dai candidati in fase di iscrizione al concorso.

c) I candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezion fatta per i gemelli.

d) Per la compilazione del modulo risposte **deve essere esclusivamente** utilizzata una penna nera data in dotazione dall'ateneo.

e) È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam* o altra strumentazione simile, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.



Il Ministro dell'università e della ricerca

f) Lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla anche ai fini della attestazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera j), al momento della consegna dell'elaborato.

g) Il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È offerta la possibilità di correggere una e una sola volta la risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.

h) Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile. Se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata comunque non data.

i) A conclusione della prova, ogni candidato sarà invitato a raggiungere una postazione dedicata e dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, nella quale troverà:

- una scatola per la consegna della scheda anagrafica, dove su un lato compare il facsimile della scheda anagrafica;
- le coppie di etichette adesive sulle quali sono riportati i codici a barre.

j) Ogni candidato deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva del candidato che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il candidato deve, quindi, sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte.

A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore chiuso presente nella postazione dedicata e, successivamente, recarsi in altra postazione dedicata ove inserisce il modulo risposte in apposito contenitore chiuso e all'uopo predisposto, avendo cura di inserire all'interno del predetto contenitore la facciata del modulo, contenente le risposte fornite dal candidato, a faccia in giù, rivolta verso il basso.

I bandi per l'ammissione ai corsi di cui agli art. 2 e 4 del presente decreto predisposti dagli atenei devono, altresì, precisare che **sono causa di annullamento della prova**:

- 1) lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- 2) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam* o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- 3) l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della commissione;
- 4) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;
- 5) l'utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo risposte all'interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e/o correzioni al modulo risposte.

L'annullamento della prova è disposto dalla commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) il CINECA non determina il punteggio della prova annullata.

9. Al termine della prova, **il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula** provvede a:

- a) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole ovvero, in caso di sopravvenuta impossibilità di costoro, in presenza di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori forniti dal CINECA contenenti i moduli risposte, dopo averli conteggiati;
- b) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori forniti dal CINECA o i contenitori predisposti dagli atenei contenenti le schede anagrafiche;
- c) apporre una firma sulle etichette utilizzate per la chiusura dei contenitori;
- d) invitare i quattro studenti ad apporre la propria firma sulla stessa etichetta già firmata dal Presidente della commissione;
- e) confezionare altri contenitori in cui devono essere conteggiati, racchiusi e sigillati i plichi restituiti che sono stati oggetto di sostituzione, i plichi dai quali siano state prelevate le schede anagrafiche nonché i plichi non utilizzati, la dichiarazione di cui al precedente punto 5 e la copia del o dei verbali d'aula.

Al momento della consegna da parte dei candidati dei moduli risposta, **il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula**, in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

- 1) i fogli in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova;
- 2) la scheda anagrafica;
- 3) il foglio di controllo del plico.

Tutto il materiale sopra descritto viene conservato dall'università per cinque anni dallo svolgimento della prova.

10. Nei giorni ed orari esclusivamente indicati dal calendario reso disponibile a tutti gli atenei (compresi quelli con sede nelle isole), ogni università, a cura di un responsabile amministrativo, provvede a



Il Ministro dell'università e della ricerca

consegnare, presso la sede del CINECA, ai rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca il materiale di cui al punto 9, lettera a), nonché i plichi risultati non utilizzati durante la prova d'ammissione con il relativo verbale di consegna riepilogativo dei dati d'aula relativi al materiale di cui al punto al punto 9, lettera e). Il facsimile del predetto verbale di consegna è reso disponibile dal Ministero dell'università e della ricerca. Il materiale di cui al punto 9, lettera e) è custodito presso ciascun ateneo.

Tale materiale non potrà per alcun motivo essere custodito dal CINECA e dovrà essere ripreso in consegna dall'ateneo immediatamente al termine della procedura di rilevazione informatizzata delle risposte.

È affidato al CINECA l'incarico di procedere alla rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nei moduli risposta, con conseguente determinazione automatica del relativo punteggio.

11. **Il responsabile del procedimento ovvero il suo delegato per ciascuna università** assiste alle operazioni di scansione e di conteggio dei moduli risposte presso la sede del CINECA e provvede al loro ritiro al termine delle operazioni di determinazione del punteggio degli elaborati, in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti dell'università.

12. Presso il CINECA gli incaricati dell'ufficio competente del Ministero dell'università e della ricerca autorizzano il predetto Consorzio, previa verifica del rispetto delle procedure previste nel presente decreto, alla rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nella prova e alla conseguente determinazione automatica del relativo punteggio.

13. Il Ministero dell'università e della ricerca, tramite il CINECA, pubblica sul sito www.university.it, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione sui dati personali, esclusivamente il punteggio in ordine di codice etichetta. Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

14. Gli atenei inviano al CINECA, in modalità telematica e attraverso un sito riservato, i dati anagrafici dei singoli candidati associati ai relativi codici etichetta. Gli atenei inviano altresì, con la stessa modalità, le immagini delle schede anagrafiche secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente comunicate.

15. Il Ministero dell'università e della ricerca autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato, dei file relativi ai punteggi ottenuti dai candidati. Dopo l'associazione delle schede anagrafiche ai moduli risposta, i candidati, attraverso il portale *University*, possono accedere all'area ad essi riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai propri punteggi, le immagini del proprio elaborato e della scheda anagrafica. Le immagini dell'elaborato e della scheda anagrafica potranno, altresì, essere acquisite dal candidato interessato tramite *download*.

L'accesso all'area riservata nel portale *University* avviene previa autenticazione informatica, tramite credenziali individuali, definite da ogni singolo candidato.



Il Ministro dell'università e della ricerca

16. Le procedure indicate dal presente allegato per l'a.a. 2021/2022 si applicano a tutti gli atenei presenti sul territorio nazionale e coinvolti nello svolgimento delle prove di ammissione, a prescindere dall'attivazione presso ciascuna sede dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

WAU!

Vivi il tuo Sogno!



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato n. 2

Procedure per l'iscrizione, l'accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria

1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale, di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto, esclusivamente in modalità *online* attraverso il portale *University* (www.university.it). **L'iscrizione *online* è attiva dal giorno 30 giugno 2021 e si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 22 luglio 2021.**
2. Per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, il candidato, all'atto dell'iscrizione, potrà eseguire un test psicoattitudinale, avente carattere facoltativo, nonché effettuare la simulazione proposta, secondo le seguenti sezioni:
 - a. la prima sezione contiene settantadue domande che esplorano il profilo di personalità, l'orientamento accademico e l'orientamento professionale del candidato;
 - b. la seconda sezione prevede la somministrazione di sessanta quesiti a risposta multipla estrapolati dalle prove effettuate negli anni precedenti secondo la ripartizione per materia definita dal presente al decreto per il rispettivo corso di laurea.

Al termine della somministrazione dei sessanta quesiti di cui al precedente punto b) il candidato potrà acquisire il punteggio ottenuto e verificare le risposte date, corrette e/o errate.

Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate dall'università in cui il candidato sostiene la prova. Tali procedure devono in ogni caso concludersi entro il **2 agosto 2021**.

Ai fini della definizione degli aventi diritto alla partecipazione alle prove, le università inviano entro e non oltre il 13 agosto 2021 al CINECA, tramite il sito riservato, l'elenco degli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione alla prova attraverso il pagamento del relativo contributo.

3. Al momento dell'iscrizione *online* alla prova, il candidato, dopo la registrazione sul portale *University*, presa visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali,

attraverso l'apposita procedura informatica fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori):

Cognome *

Nome *

Paese di nascita *

Provincia di nascita *

Città di nascita *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

Codice Fiscale *



Il Ministro dell'università e della ricerca

e-mail *

Tipo documento* Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal <...> al <...>*

Residenza/Domicilio: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *

Telefono/ cellulare (a)

Per le nozioni di residenza e domicilio si ha riguardo alle nozioni presenti nel codice civile all'art. 43

“Art. 43 cod.civ. “*residenza e domicilio*”

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.”

L'informazione di cui alla nota (a) deve essere obbligatoriamente inserita solo in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione online del candidato, salvo quanto previsto nell'allegato 3 al punto “*Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici*”.

Al termine di tale periodo tali dati sono resi anonimi.

Tutte le comunicazioni relative alla prova verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato all'atto di iscrizione alla prova. È cura del candidato verificare e aggiornare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail.

4. All'atto dell'iscrizione alla prova il candidato deve contestualmente indicare la sede nella quale intende svolgere il test di ammissione (esclusivamente sede di residenza o domicilio) e, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2) 22 luglio 2021. Farà fede in ogni caso l'ultima “*conferma*” espressa dal candidato entro tale termine.

Per **prima preferenza utile** si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata da CINECA all'atto dell'iscrizione, come previsto nell'allegato 1, punto 8, lett. a)

I candidati dei paesi UE ed extra UE residenti all'estero sostengono la prova di ammissione nella sede indicata come prima preferenza.



Il Ministro dell'università e della ricerca

5. Nei giorni di seguito indicati il CINECA, per conto del Ministero dell'università e della ricerca, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito *www.universitaly.it*, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Corso di laurea	Data pubblicazione punteggi della prova
medicina veterinaria	15 settembre 2021
medicina e chirurgia – odontoiatria e protesi dentaria	17 settembre 2021

Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

6. A partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati della prova ed entro 5 giorni lavorativi, i responsabili del procedimento delle università inviano al CINECA, attraverso un sito web riservato realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato *pdf*. Delle predette operazioni è redatto analitico verbale che gli atenei dovranno rendere disponibile al Ministero dell'università e della ricerca sul sito web riservato.

7. Il giorno **24 settembre 2021**, sulla propria pagina riservata del portale *Universitaly*, i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

8. Il giorno **28 settembre 2021** viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale *Universitaly*, la graduatoria nazionale di merito nominativa.

9. All'atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che:

- a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta **ASSEGNATO** ed è **tenuto ad immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato** entro i termini stabiliti al punto 10. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;
- b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta **PRENOTATO** su una scelta successiva. In tal caso, il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 11 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.

10. Il **giorno 28 settembre 2021**, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, nell'area riservata agli studenti, sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano **ASSEGNATI** o **PRENOTATI** al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun ateneo l'elenco di tali candidati.



Il Ministro dell'università e della ricerca

11. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuno dei corsi di laurea, di cui al presente decreto, ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:

- a) il giorno **28 settembre 2021** sono pubblicate nel sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come "*assegnato*" ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come "*prenotato*" ovvero come "*in attesa*";
- b) i candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è, in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, in un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa;
- c) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati;
- d) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, **tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato "*posti esauriti*", devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria** nell'area riservata del sito University. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma.

Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto avviso, senza necessità di nessuna ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del Lazio nei sessanta giorni successivi o avanti il Presidente della Repubblica nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell'area riservata di ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla esclusione nei termini indicati, il ricorso proposto avverso altri motivi inerenti la mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti, non sana l'avvenuta esclusione



Il Ministro dell'università e della ricerca

- e) il giorno **6 ottobre 2021**, il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) e d);
- f) i successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) e d).

12. Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

13. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all'art. 3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'università e della ricerca per il primo anno.

Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.

I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti



Il Ministro dell'università e della ricerca

abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei.

I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie.

Pertanto, se due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o **disabile** con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in **assenza** di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di **ripetente** i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.

14. Gli atenei devono prevedere negli avvisi o bandi pubblici che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

15. Per nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero o fuori coorte degli studenti cui le iscrizioni si riferiscono

Allegato 3

Informativa sul trattamento dei dati personali



Il Ministro dell'università e della ricerca

(Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

Titolare del trattamento dei dati

È titolare del trattamento dei dati il Ministero dell'università e della ricerca Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati (dgsinfs.ufficio3@miur.it).

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021, nella dott.ssa Silvia Nardelli, Dirigente presso la Direzione generale della Ricerca, indirizzo posta elettronica: rpd@miur.it

Responsabile del trattamento dei dati

1. I Responsabili del trattamento dei dati sono il CINECA e le università sedi di svolgimento delle prove, per le rispettive aree di competenza, designati dal Titolare del trattamento dei dati.

2. Sono incaricati del trattamento dei dati le unità di personale del CINECA designate dal Direttore del Consorzio stesso e le unità di personale delle università da queste designate, ai sensi del comma 1, articolo 2-quaterdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Finalità del trattamento e base giuridica

1. Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice etichetta, conseguito dai candidati nelle prove di ammissione e alla immatricolazione ai ridetti corsi di laurea.

Le prove di ammissione sono previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*”, che all'articolo 1, comma 1, lettera a) stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

2. I dati personali sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alla selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi Dentaria e Medicina veterinaria, nel perseguimento delle finalità di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6 par. 1, lettera e) del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 2-ter del D.lgs 196/2003.

3. Ai sensi dell'art. 13 par. 3 e dell'art. 14, par. 4 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e cura ogni ulteriore informazione pertinente.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Natura del conferimento dei dati

1. Il conferimento dei dati personali, salvo quanto previsto al punto 2 dell'Allegato 2, è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini dell'immatricolazione da parte degli atenei.

2. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento ed alla successiva immatricolazione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Modalità e destinatari del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione *online* alla prova, per conto del Ministero dell'università e della ricerca –Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio. I soggetti indicati ricevono dai responsabili delle università, alla presenza di rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, gli elaborati dei candidati contrassegnati da un codice identificativo univoco (codice etichetta).

2. Il CINECA, attraverso un sito web riservato, realizzato per ciascun ateneo dallo stesso Consorzio, riceve dai responsabili del procedimento di ciascuna università, designati dai Rettori, i dati personali degli studenti risultanti dalla scheda anagrafica, ovvero il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il codice identificativo della prova (codice etichetta).

3. Il CINECA pubblica nell'area riservata ai candidati del sito *www.university.it*, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta e le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa.

Destinatari del trattamento

1. I dati non sono comunicati agli uffici centrali del Ministero dell'università e della ricerca ma saranno gestiti unicamente dalla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca.

Categoria di dati trattati

1. Il Ministero raccoglie e tratta esclusivamente i dati comuni dei candidati.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

1. Il presente trattamento non comporta trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici.

1. Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

2. I dati dell'interessato sono conservati per un periodo illimitato e, comunque, oltre il quinquennio di cui ai successivi punti 3 e 4, a seguito di introduzione di ricorso avanti gli organi giudiziari o di ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica, ove sia impugnata la rispettiva graduatoria nazionale di interesse, ai fini delle notifiche individuali, via posta elettronica all'indirizzo e-mail o con lettera racc. a.r. al domicilio indicati nel portale *Univitaly* al momento dell'iscrizione alla prova di ammissione, di eventuali esecuzioni di provvedimenti giudiziari aventi effetti verso tutti coloro che si trovino in graduatoria o ai fini delle richieste delle generalità dei controinteressati da parte di un ricorrente o di più ricorrenti che abbiano impugnato la graduatoria di cui fanno parte, per ordine del giudice di provvedere ad integrazione del contraddittorio.

3. Sono esclusi da tale conservazione e si conservano per cinque anni dalla data della pubblicazione della graduatoria unica nazionale riferita alla rispettiva prova di ammissione nei corsi di laurea i dati inerenti i candidati non idonei, salvo quanto previsto al punto 2 in caso di contenzioso che coinvolga anche i candidati non idonei. Al termine di questo periodo i suddetti dati vengono anonimizzati.

4. I dati dell'interessato sono utilizzati, oltre che per la selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria ed ai fini di cui al contenzioso, anche per fini storici, di analisi a fini organizzativi delle prove annuali e statistici, mediante l'utilizzazione di tecniche di anonimizzazione dei suddetti dati che non consentano, comunque, l'identificazione dell'interessato, trascorsi cinque anni dal conferimento.

Diritti degli interessati

1. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica dei dati previsto dall'art. 16 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo

1. Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato



Il Ministro dell'università e della ricerca

1.I dati forniti dal candidato sono sottoposti a processi decisionali automatizzati, in relazione alla valutazione informatizzata dei punteggi conseguiti ed all'associazione dei codici etichetta modulo risposte/scheda anagrafica.

WAU!

Vivi il tuo Sogno!

SUPERA IL TEST DI AMMISSIONE CON LA SUMMER SCHOOL WAU!



Inizia ora la tua preparazione per i Test di ammissione 2021: iscriviti alla **Summer School WAU!** e avrai a disposizione **da subito** tutti gli strumenti didattici più efficaci per arrivare super preparato/a alla full-immersion estiva, che si terrà online a **luglio e ad agosto** fino al giorno del test.

[CLICCA QUI PER INFO](#)